

**ATTO
NORMATIVO
DIOCESANO**

CAPITOLO PRIMO

L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Treviso

ART. _1_ L'ATTO NORMATIVO

1. Il presente atto normativo diocesano, redatto ai sensi dell'art. 21c.1 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, rappresenta l'adesione dell'associazione diocesana di Treviso all'unica associazione nazionale e il suo radicamento nella chiesa locale. Da qui derivano le sue caratteristiche storiche e culturali, le scelte formative, normative e organizzative.
2. L'elaborazione dell'Atto Normativo è occasione di riflessione e approfondimento dell'identità dell'associazione e, pertanto, se ne suggerisce il periodico riesame.

ART. _2_ L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Treviso ha la propria sede in via Longhin, 7 a Treviso, è rappresentata dal presidente diocesano, nominato secondo i modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali e dal presente Atto Normativo, sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. L'AC è rappresentata dal Presidente o da un suo delegato negli organismi diocesani (Consiglio Pastorale Diocesano e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e relativa segreteria) collabora con gli Uffici della Pastorale diocesana secondo differenti tempi e modi e nomina due componenti di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Opera S. Pio X. Aderisce al coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato.

ART. _3_ LE RADICI DELL'AZIONE CATTOLICA A TREVISO

1. Storicamente avviatasi con il movimento dei Circoli della Gioventù Cattolica Italiana, dopo il 1886, l'AC di Treviso ha annoverato tra i suoi aderenti, responsabili e assistenti, figure storiche e significative per la loro esemplarità di vita cristiana, ricchezza culturale e capacità di incidere nei cambiamenti sociali. Grazie a questa feconda circolarità tra spiritualità, impegno culturale e sociale, l'associazione si è distinta per intuizioni e proposte quali le opere caritative e di credito rurale, l'impulso alla cooperazione, l'approfondimento culturale, la resistenza al fascismo e l'impegno per la realizzazione di una società democratica in Italia. Molte intuizioni ed iniziative nate a Treviso sono divenute, nel secolo scorso, patrimonio della Chiesa locale e sono state riconosciute anche a livello nazionale.
2. Dopo il Concilio Vaticano II e lo Statuto del 1969, l'AC a Treviso ha caratterizzato la propria presenza adeguando nel tempo la struttura organizzativa, ed anche la proposta formativa, alla scelta religiosa, alla scelta pastorale e alle mutate condizioni sociali ed ecclesiali, oltre che alle determinazioni maturate nella Chiesa locale, in particolare la pastorale promossa dagli uffici diocesani.
3. L'AC della diocesi di San Liberale, cristiano laico e difensore della fede, ha radici robuste e vitali. Appartiene ad una storia fatta di tanti laici cristiani che, insieme ai loro sacerdoti, hanno giocato la loro vita e il loro impegno in modo coraggioso e creativo, hanno saputo affrontare momenti di difficoltà e momenti in cui era richiesto il coraggio di avviarsi per strade nuove e inesplorate, per essere fedeli al proprio tempo e alla propria storia, senza mai essere tiepidi o rinunciatari. Questo è ancora oggi un patrimonio per l'associazione e per la Chiesa che è in Treviso.

ART. _4_ I TRATTI DISTINTIVI

1. L'associazione diocesana ha compiuto alcune opzioni fondamentali e assunto alcune convinzioni che, complessivamente, ne determinano il volto attuale. Riassumendole brevemente se ne ricava l'immagine dell'AC oggi a Treviso.

La diocesanità

2. “La diocesi è una porzione del Popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo ... nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica” (CD 11).

L’Azione Cattolica di Treviso ha scelto di “dedicarsi” alla propria diocesi e alla globalità della sua missione, nella condivisione e nella partecipazione. “Dedicarsi” è un termine denso e carico di significati che dice una relazione e un legame vitali, di natura teologico-spirituale e insieme affettiva; a significare che nell’AC si vive per e nella Chiesa diocesana, facendo della sua vita l’oggetto della propria dedizione.

Tale dedizione si esprime e si manifesta a più livelli:

Strutturale. Il corpo associativo diocesano dei laici di AC è organicamente innervato nella vita e nella struttura stessa della Chiesa locale. Tale organicità si realizza nel riferimento, a livello diocesano, al vescovo con i suoi organismi di partecipazione e di comunione, a livello territoriale, alle parrocchie e al servizio alla comunione ecclesiale - pastorale proprio dei vicariati.

Di finalità e contenuti. L’AC assume in maniera globale e immediata la missione della Chiesa locale, collaborando ad essa e offrendo la propria disponibilità, stabile e non episodica, all’azione pastorale-missionaria delineata attraverso i piani pastorali e le particolari consegne del vescovo, accolti e serviti nella loro globalità e interezza.

In una dedizione così configurata è possibile cogliere un tratto essenziale del carisma dell’AC.

La spiritualità

3. La vita spirituale cristiana è un dono che viene dall’alto, che chiede di essere accolto e progressivamente sviluppato, in un itinerario che coinvolge la persona umana nella sua interezza e in tutta la sua esistenza. E’ nel Battesimo che, grazie all’opera dello Spirito Santo, il cristiano è immerso nel mistero pasquale di Cristo e unito a lui per sempre. Sotto la paziente ed efficace azione dello Spirito egli è condotto ad una comunione sempre più piena con Gesù, così che, conformato al suo Signore, diventi capace di pensare, amare e vivere come lui.

La vita spirituale integrata si comprende in relazione alla presenza e all’azione dello Spirito Santo, si struttura attorno alla relazione fondamentale con il Signore Gesù, nasce e si sviluppa in un orizzonte ecclesiale. I luoghi dell’incontro con Gesù e della crescita nella comunione di vita con lui sono, infatti, la parola di Dio e i sacramenti, in modo tutto particolare l’Eucaristia. Attingendo a queste fonti di salvezza il battezzato impara a vivere secondo la logica della carità e a porre tutto il proprio agire nella prospettiva della santità.

L’AC accoglie l’invito del XIV Sinodo diocesano a mantenere alto il profilo della propria proposta formativa e a garantire lo spazio per un’esperienza spirituale che sia, nella sua originalità e radicalità, profondamente cristiana. Si impegna, dunque, a stimolare ed alimentare la sete di spiritualità mediante la promozione e la cura di luoghi, tempi ed iniziative idonee. Consapevole di dover proporre la fede cristiana nella sua oggettività, si preoccuperà inoltre che tutte le esperienze spirituali da lei promosse non siano soltanto sentite e partecipate, ma anche autenticamente cristiane, vissute nel quotidiano e nell’ordinarietà.

La missionarietà

4. In coerenza con gli orientamenti pastorali della chiesa che è in Italia e con le indicazioni del XIV Sinodo diocesano, l’AC della diocesi di Treviso intende operare affinché la vita spirituale, le azioni pastorali, ogni tratto della vita dell’associazione, e insieme di ciascun socio, manifestino quella forma cristiana di vita, capace di “dare ragione della speranza che è in noi”. L’associazione è cosciente che l’annuncio del Vangelo oggi non può prescindere da tale dimensione di testimonianza permanente della vita, che predispone e anticipa l’annuncio esplicito alle nuove generazioni, a coloro che hanno smarrito la loro fede, e a coloro che per la prima volta incontrano la Buona Novella. L’adesione consapevole all’AC è essa stessa un annuncio e ripropone in modo coraggioso oggi la dimensione comunitaria della fede.

La parrocchia

5. L'AC di Treviso, che ha partecipato sin dall'inizio alla preparazione e celebrazione del Sinodo diocesano "La parrocchia, centro di vita spirituale per la missione", ne assume integralmente le conclusioni. È la parrocchia il luogo ordinario di vita dell'associazione, in cui l'AC alimenta la sua fedeltà al Signore e al proprio tempo. Nella parrocchia l'AC si adopera affinché la comunità cresca e si alimenti alla mensa Eucaristica, attenta ed accogliente verso le persone e le famiglie. Ne derivano l'attenzione ai ritmi della vita delle persone, la presenza nei momenti celebrativi, il servizio nei vari ambiti pastorali, la presenza nei consigli pastorali parrocchiali e l'impegno a favorire l'integrazione armonica tra le persone, le associazioni, i gruppi e i movimenti.

L'unitarietà dell'associazione

6. La dimensione unitaria è costitutiva dell'associazione e in questo nostro tempo richiede di essere vissuta senza incertezze. Si esprime a più livelli:

a. comunione tra associazioni parrocchiali e associazione diocesana

È la parrocchia il luogo ordinario di vita e di radicamento dell'associazione, ma l'associazione parrocchiale non vive senza un forte legame con l'associazione diocesana, mediante occasioni assembleari, formative e di confronto e mediante il servizio alla comunione svolto dal coordinamento vicariale. Tale legame di comunione e unità, oltre che essere segno visibile della diocesanità, assicura l'opportuno nutrimento alle associazioni parrocchiali.

b. comunione tra generazioni

L'Azione Cattolica è un'associazione unitaria nella quale una generazione narra all'altra le opere di Dio, nella quale le generazioni si prendono cura le une delle altre. Vivendo questo tratto dell'unitarietà dell'associazione, l'AC si conferma ancora oggi luogo e modo per la trasmissione della fede e delle forme dell'essere cristiani nel mondo tra le generazioni e tra le persone. I settori e l'articolazione ACR¹, che esprimono la cura e la premura nei confronti delle persone nelle diverse età della vita, sono compiutamente valorizzati solo nella piena comunione all'interno dell'associazione. Particolare responsabilità, in questa dinamica, è rivestita dalle persone adulte, chiamate con la loro presenza a rendere testimonianza, presso ragazzi e giovani, del loro stato di vita e della possibilità dell'annuncio evangelico nella professione, nel tempo libero, nella cittadinanza responsabile.

c. corresponsabilità associativa

Nell'associazione l'unitarietà si realizza anche attraverso la corresponsabilità associativa, lo sguardo d'insieme e l'attenzione globale alla persona, divenendo esperienza di comunione e perciò forma di vita cristiana, strumento di condivisione delle attenzioni e superamento delle scelte parziali o settoriali. Questa corresponsabilità va intesa sia tra i soci come singole persone, sia tra i diversi settori d'appartenenza associativa, come condivisione di istanze, obiettivi e fatiche formative.

La forma associativa è riproposta oggi come parte integrante della laicità, luogo della formazione e del discernimento.

La formazione

7. La formazione proposta dall'Azione Cattolica è orientata alla conversione e conformazione di tutta la vita alla vita di Gesù Cristo, in risposta alla sua chiamata. Privilegia la cura della vita spirituale affinché ciascuno possa realizzare, con l'aiuto dello Spirito Santo, la vocazione ricevuta nel Battesimo ad essere figlio di Dio e santo come Lui, discepolo e annunciatore del Vangelo in ogni luogo e condizione in cui è chiamato a vivere. È attenta alla crescita integrale della persona, in modo permanente e in tutte le sue dimensioni.

Persuasa che ognuno vada aiutato a scoprire ed accogliere la propria originale vocazione personale, che si realizza in uno stato di vita, l'associazione dedica una particolare cura alla dimensione vocazionale, sia per accompagnare ragazzi e giovani a riconoscerla e a risponderci con generosità, sia per sostenere gli adulti nella fedeltà ad essa e per aiutarli a viverla in pienezza.

Di conseguenza, la formazione che l'Azione Cattolica intende offrire ad ogni aderente ha una dimensione personale ed una comunitaria, con proposte articolate secondo le età e i diversi ambiti, stati e condizioni di vita.

¹ La distinzione tra settori e articolazione ACR è normalmente operata per far cogliere che i ragazzi vivono l'esperienza associativa attraverso la proposta di adulti e giovani, che li accompagnano e li rappresentano. Per semplificazione saranno citati "settori e ACR".

Il territorio

8. Il radicamento nelle parrocchie della diocesi e la forte caratterizzazione diocesana consentono all'Azione Cattolica di conoscere le situazioni del territorio e di elaborarne il senso nei luoghi associativi. L'associazione si propone come cantiere nel quale si formino interpretazioni, opinioni, scelte e proposte che i soci possono rappresentare, con fondamento, negli ambiti di vita.

Perciò l'AC è attenta ai temi socio-politici all'interno dei propri programmi e itinerari, propone occasioni e strumenti di riflessione, confronto e accompagnamento per chi è impegnato nelle istituzioni civili, organizza appuntamenti sui temi dell'attualità e collabora con gli uffici diocesani nella predisposizione di itinerari di formazione specifici.

Simile intendimento si ha nei riguardi della cultura, intesa come sensibilità, modi di pensare e atteggiamenti che siano innervati dalla testimonianza di cristiani coerenti e missionari.

CAPITOLO SECONDO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Treviso

ART. _5_ L'ADESIONE

1. La richiesta di adesione all'Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Treviso è una scelta libera e personale, in risposta alla chiamata a maturare e vivere la propria vocazione alla santità da laici associati, nella chiesa diocesana. Presuppone la condivisione delle finalità dell'Azione Cattolica Italiana, richiede l'impegno a partecipare ai momenti di vita associativa, in particolare a quelli formativi e di espressione democratica.
2. Si aderisce all'Azione Cattolica Diocesana attraverso le associazioni parrocchiali, i gruppi o i movimenti, espressamente previsti al successivo Capitolo quarto. La richiesta di adesione deve essere accettata, anche tacitamente, dal Consiglio diocesano.
3. L'adesione è accompagnata dal segno di appartenenza personale (tessera) inviato dalla Presidenza nazionale. Anche il Consiglio diocesano può individuare iniziative atte a sostenere la motivazione dell'adesione personale, come pure introdurre ulteriori segni e modalità volti ad esprimere l'appartenenza associativa.

ART. _6_ DIRITTI, DOVERI E PARTECIPAZIONE.

1. Gli aderenti dell'Azione Cattolica Diocesana sono tutti personalmente corresponsabili della vita associativa, che sono chiamati a promuovere e a sostenere; si impegnano ad assolvere ai doveri prescritti dall'ordinamento associativo ed esercitano i diritti secondo i tempi e i modi fissati dalla normativa diocesana.
2. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dal presente atto normativo nonché dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, a meno che non si trovi in una delle posizioni soggettive esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio. I bambini e i ragazzi sono rappresentati, negli organismi associativi, dai loro responsabili.
3. I soci eleggono i responsabili dell'Associazione a tutti i livelli.
4. Ciascun socio è tenuto a contribuire personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
5. Gli organi dell'Associazione per le decisioni da assumere di particolare rilevanza per la vita associativa, prevedono forme di partecipazione che, coinvolgendo effettivamente la realtà associativa in tutte le sue espressioni, si ispirino il più possibile ad un modello democratico sostanziale.

ART. _7_ REGOLE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO

1. Il voto si esercita personalmente. Il voto può essere delegato unicamente nelle Assemblee Diocesane e Vicariali e solo a persone che non abbiano già diritto di voto, ed appartengano alla stessa Associazione parrocchiale oppure allo stesso gruppo o movimento del delegante.

2. Per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata e cessazione degli incarichi, vale il dettato del Regolamento nazionale di attuazione, ove non disposto diversamente nel presente atto normativo diocesano.

ART. _8_ INCARICHI DIRETTIVI.

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (diocesano, parrocchiale), componente della presidenza diocesana, coordinatore vicariale, responsabile parrocchiale o vicariale, segretario di movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale, per un massimo di due mandati consecutivi, salvo quanto disposto per le piccole associazioni dall'articolo 28. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad un altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

ART. _9_ INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ.

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesano e parrocchiale) sono incompatibili con ogni incarico politico, amministrativo, di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche. In caso di candidatura essi decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, dalla data di accettazione della candidatura, salvo il reintegro immediato senza procedura alcuna in caso di non elezione e ad incarico vacante.
2. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o di componenti dei Consigli.

ART. _10_ I SACERDOTI ASSISTENTI

1. La presenza dei sacerdoti assistenti in Azione Cattolica è espressione concreta del particolare legame dell'associazione con i pastori. Perciò essi sono invitati a partecipare a tutti i momenti della vita associativa.
2. Affinché ciò possa realizzarsi almeno al livello diocesano dell'Associazione, il sacerdote assistente generale chiede all'autorità ecclesiastica diocesana di nominare altri presbiteri che lo coadiuvino nel servizio a ciascun settore, articolazione e movimento presenti in diocesi.
3. Nelle associazioni parrocchiali, assistente dell'Associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.
4. In ogni vicariato vi è un assistente vicariale eletto dalla Congrega e, ove è possibile, vi sono assistenti vicariali per i settori e l'ACR.
5. I sacerdoti assistenti contribuiscono a sostenere la vita spirituale e il senso apostolico dei soci e a promuoverne l'unità. Ciò avviene soprattutto con l'esercizio del loro ministero nella vita ordinaria dell'associazione e nelle iniziative di spiritualità da essa promosse, con la disponibilità all'accompagnamento spirituale degli aderenti e con la partecipazione, per quanto possibile, all'attività dei gruppi associativi.
6. I sacerdoti assistenti collaborano con i responsabili associativi nella promozione dell'associazione.

CAPITOLO TERZO

L'associazione diocesana

Titolo I: ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 11_ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

ART. 12_ L'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

1. L'Assemblea Diocesana elettiva è convocata dal Presidente all'inizio di ogni triennio per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche per il triennio successivo e per l'elezione del nuovo Consiglio diocesano.
2. L'Assemblea Diocesana è composta da:
 - il Presidente di ogni Associazione parrocchiale con
 - un rappresentante per le Associazioni con meno di 10 soci maggiorenni o incomplete;
 - tre rappresentanti per le Associazioni complete con più di 80 soci complessivi, di cui almeno 10 soci maggiorenni;
 - due rappresentanti per tutte le altre Associazioni.
 - I rappresentanti sono eletti tra gli aderenti dell'Associazione parrocchiale dal Consiglio parrocchiale in modo che, tenendo conto anche del settore di appartenenza del Presidente, siano rappresentati tutti i settori e l'ACR, se presenti in parrocchia;
 - i componenti il Consiglio Diocesano
 - tre rappresentanti di ogni Movimento regolarmente costituito
 - i responsabili vicariali di settore e dell'ACR.
3. L'Assemblea elettiva è presieduta da un Presidente dell'Assemblea nominato dalla stessa su proposta del Presidente Diocesano.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, un congruo numero di collaboratori per il conto dei voti in sala e propone all'Assemblea la nomina della Commissione Elettorale.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% + 1 dei componenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole dei 50% + 1 dei votanti.
6. La presidenza diocesana fa pervenire ai componenti l'Assemblea le liste dei candidati al Consiglio diocesano e la bozza del documento programmatico con congruo anticipo. Le liste sono aperte ad integrazioni che possono venire espresse e presentate dai delegati alla Commissione elettorale fino ad un'ora prima dell'inizio della votazione. Ogni proposta di candidatura deve essere accompagnata dalla firma di almeno 20 delegati. Sono eleggibili a Consiglieri diocesani i soci maggiorenni e con un'effettiva esperienza associativa.
7. All'Assemblea Diocesana elettiva interviene una rappresentanza di Ragazzi dell'ACR e di giovanissimi, come segno della presenza di tutte le età nell'associazione.
8. Tutti i soci possono partecipare, senza diritto di voto.

ART. 13_ L'ASSEMBLEA DIOCESANA ORDINARIA

1. L'Assemblea diocesana ordinaria è l'occasione periodica che l'associazione si dà per condividere, assimilare e rimodulare gli obiettivi associativi e per la verifica del cammino che essa ha percorso nella fedeltà alle linee programmatiche e alle indicazioni pastorali diocesane.
2. L'Assemblea diocesana ordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea elettiva ed è convocata e presieduta dal Presidente Diocesano almeno una volta l'anno.
3. All'Assemblea Diocesana ordinaria può intervenire una rappresentanza di Ragazzi dell'ACR e di giovanissimi, per richiamare l'attenzione dell'associazione su particolari iniziative o proposte della realtà dei ragazzi e dei giovanissimi.
4. All'Assemblea Diocesana ordinaria possono partecipare tutti i soci.

ART. 14_ IL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio Diocesano è composto da:

- i Membri eletti dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 15.
 - i Coordinatori vicariali
 - i Responsabili delle Commissioni diocesane nominati dal consiglio, se non già consiglieri
 - un Rappresentante per ognuno dei movimenti regolarmente costituiti
 - i Membri della Presidenza che non siano già consiglieri
 - il Presidente della Cooperativa "Bachelet".
2. Il Consiglio Diocesano:
 - assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione Diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea Diocesana;
 - studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione Diocesana, con particolare attenzione alla formazione dei responsabili;
 - delibera le scelte formative e i documenti di indirizzo della vita associativa.
 - mantiene un forte collegamento con le associazioni parrocchiali, con le strutture della pastorale diocesana e rende presente l'associazione nella vita del territorio.
 - nei modi e nelle forme stabiliti in questo atto normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti della Presidenza;
 - designa, su proposta del Presidente, il comitato per gli affari economici;
 - delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; determina le quote associative.
 3. Il Consiglio Diocesano è convocato almeno quattro volte all'anno e inoltre su richiesta di almeno dieci consiglieri.
 4. Il Consiglio Diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
 5. Il Consiglio Diocesano può operare anche per commissioni o gruppi di lavoro.
 6. L'incarico di consigliere comporta una particolare dedizione alle attività diocesane.

ART. 15_ ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. L'Assemblea Diocesana all'inizio di ogni triennio elegge i 24 componenti del nuovo Consiglio Diocesano i quali vengono espressi da tre diverse liste: 8 dalla lista adulti (4 donne e 4 uomini), 8 dalla lista giovani (4 donne e 4 uomini), 8 dalla lista ACR (4 donne e 4 uomini).
2. Ogni delegato partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 1 e può esprimere fino a tre preferenze per ognuna di esse. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 16_ LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza Diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività dell'Associazione Diocesana in tutte le sue espressioni, dando attuazione alle indicazioni del Consiglio diocesano, di cui stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Presidenza Diocesana chiama a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, quanti ritenga possano contribuire all'esame degli argomenti in discussione.
3. Per garantire l'unitarietà tra l'associazione diocesana e le associazioni parrocchiali, la presidenza diocesana incontra periodicamente i coordinatori vicariali.

ART. 17_ ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Il Consiglio Diocesano, convocato dal Presidente Diocesano successivamente alla sua nomina da parte del Vescovo, secondo quanto previsto all'art. 19, elegge la nuova Presidenza:
 - due Vice-presidenti (un uomo e una donna) per il settore adulti;
 - due Vice-presidenti (un uomo e una donna) per il settore giovani;
 - due Responsabili (un uomo e una donna) dell'ACR;
 - il Segretario e l'Amministratore (su indicazione del presidente diocesano).
2. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni consigliere esprime due voti (un uomo e una donna) per ogni settore e per l'ACR. Risultano eletti, per ciascuna componente, coloro che ricevono più voti.

ART. 18_ IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza, convoca e presiede il Consiglio Diocesano, convoca l'Assemblea Diocesana, rappresenta l'Azione Cattolica Diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. Il Presidente Diocesano, in caso di necessità, può delegare un membro della Presidenza o un consigliere diocesano a rappresentarlo.

ART. 19_ NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Vescovo nomina il Presidente Diocesano scegliendolo entro una terna votata dal Consiglio Diocesano nella sua prima riunione dopo l'Assemblea elettiva, convocata dal Presidente Diocesano uscente.
2. A tal fine ogni consigliere indica nell'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi, e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

ART. 20_ NORME GENERALI

1. Possono essere candidati alle varie cariche tutti gli associati all'Azione Cattolica Diocesana che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Ogni Organo dell'Associazione Diocesana ha durata di un triennio.
3. Non può essere candidato per un terzo mandato chi ha ricoperto lo stesso incarico per due mandati consecutivi.

Titolo II: STRUTTURE AUSILIARIE

ART. 21_ COMMISSIONI ASSOCIATIVE ED EQUIPE DI SETTORE E ARTICOLAZIONE

1. Per svolgere un servizio adeguato la Presidenza è coadiuvata da un'equipe per ciascun settore e per l'ACR, e da Commissioni associative.
2. Le equipe animano collegialmente e con competenza la vita del settore per cui sono costituite e dell'ACR, sostenendo l'esperienza associativa.
3. Le equipe sono costituite da:
 - i vice-presidenti o i responsabili diocesani, che le presiedono e ne coordinano l'attività;
 - i consiglieri diocesani di settore o dell'ACR;
 - altri aderenti disponibili e preparati designati dalla presidenza su proposta dei vicepresidenti o dei responsabili ACR.Alle Equipe partecipa un assistente.
4. Le Commissioni, il cui coordinatore partecipa al Consiglio diocesano, promuovono e curano la vita associativa in relazione ad un particolare compito o servizio, età, ambito o stato di vita. Spetta al Consiglio deliberare la costituzione delle commissioni.
5. Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore nominato, per il triennio, dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza
Ad ogni Commissione partecipa un Assistente.
6. Le Equipe e le Commissioni mantengono viva l'attenzione e la riflessione associativa verso la realtà di cui sono a servizio, presentando proposte e orientamenti alla Presidenza e al Consiglio diocesano, non hanno potere deliberativo e operano fino a successiva nomina dei componenti.
7. Oltre alle Commissioni possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati alla cura e realizzazione di particolari iniziative associative.

CAPITOLO QUARTO

Ordinamento delle associazioni parrocchiali

ART. 22_ L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. L'associazione parrocchiale è costituita da tutti i laici di una Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa condivide l'impegno apostolico della parrocchia, chiesa tra le case degli uomini, e ne assume integralmente le indicazioni pastorali.
2. L'associazione parrocchiale rende presente l'unica associazione diocesana, condividendone il cammino e le priorità, mantiene viva l'appartenenza all'associazione e promuove l'adesione.
3. L'associazione parrocchiale collabora fraternamente con il Parroco e con tutti i membri della comunità parrocchiale.
4. L'associazione parrocchiale, attenta all'apporto reciproco delle varie età, valorizza e promuove la costituzione di gruppi per ogni settore e per l'ACR.
5. Possono costituirsi associazioni parrocchiali anche in presenza di un solo settore, purché vi sia almeno un socio maggiorenne in grado di assumerne la responsabilità.
6. Dove si costituiscono Unità pastorali, l'Associazione parrocchiale fa riferimento alle stesse.

ART. 23_ LA VITA ASSOCIATIVA NELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. La vita associativa dell'associazione parrocchiale si esprime primariamente come esperienza ecclesiale: di condivisione della fede, di amicizia e di sostegno reciproco, di cura ed esortazione fraterna a camminare alla sequela del Signore. Essa si svolge ordinariamente all'interno dei gruppi. Ogni socio ha a cuore che queste esperienze siano aperte e accoglienti nei confronti di tutti i membri della parrocchia, nella consapevolezza del valore della forma associata quale istanza sempre imprescindibile del discepolato e oggi particolarmente necessaria.
2. La vita associativa si organizza nei settori, adulti e giovani, e nell'ACR, all'interno dei quali possono costituirsi dei gruppi, prevedendo momenti di condivisione, che favoriscano il cammino comune, sia nel settore o ACR, sia nell'intera associazione parrocchiale riunita in assemblea.
3. L'associazione parrocchiale può possedere ed amministrare un proprio fondo cassa, alimentato dalle offerte dei soci e da ogni altro contributo derivante da iniziative dell'associazione o da donazioni. Il consiglio parrocchiale cura che la gestione della cassa sia trasparente; a tal fine può nominare un responsabile della cassa. Il consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico finanziario.
4. Nel caso di Associazioni fragili o numericamente esigue, possono essere costituite, sentita la Presidenza diocesana, esperienze associative interparrocchiali, appoggiate ad un'Associazione strutturata per avviare le iniziative che consentano di accompagnare e ravvivare la vita associativa parrocchiale. Il Coordinamento Vicariale può incaricare un "accompagnatore" che si affianchi ai responsabili della Parrocchia nell'opera di promozione dell'Associazione.
5. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

ART. 24_ GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. Organi dell'associazione parrocchiale sono:
 - L'assemblea
 - Il consiglio parrocchiale
 - Il presidenteL'Assistente parrocchiale partecipa all'Assemblea e al Consiglio.

ART. 25_ L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica appartenenti ai settori giovani e adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i responsabili dell'ACR e gli educatori. Il consiglio parrocchiale cura che vengano individuati momenti assembleari ove possano partecipare anche i ragazzi dell'ACR, nello spirito di unitarietà che contraddistingue l'associazione.

2. L'assemblea viene convocata almeno una volta nell'anno associativo per la programmazione dell'attività e per la verifica del cammino percorso.
3. L'assemblea è convocata dal consiglio parrocchiale, ed è presieduta dal presidente parrocchiale.
 - Hanno diritto al voto tutti gli aderenti che abbiano compiuto 14 anni di età.
 - Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte laddove ricevano la maggioranza dei voti e siano presenti al voto almeno metà dei soci aventi diritto.

ART. 26_ L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA

1. L'assemblea parrocchiale elettiva viene convocata in prossimità della scadenza dell'Assemblea Diocesana, nei tempi e con le modalità previsti dal consiglio diocesano, per la verifica del triennio, la programmazione e l'elezione del consiglio parrocchiale.
 - Laddove si renda necessario convocare l'assemblea per eleggere il consiglio parrocchiale al di fuori della sua naturale scadenza, il consiglio parrocchiale uscente concorderà con la presidenza diocesana i tempi e le modalità di convocazione dell'assemblea parrocchiale elettiva.
2. E' necessario che l'assemblea parrocchiale elettiva si svolga dopo un adeguato percorso di preparazione; in esso ogni aderente ha l'opportunità di riflettere sul proprio cammino e sulle priorità da perseguire e possono maturare le disponibilità delle persone che saranno poi chiamate ai vari ruoli di responsabilità all'interno dell'associazione.
3. L'assemblea elettiva così convocata, su proposta del consiglio parrocchiale uscente:
 - stabilisce il numero, compreso tra cinque e dodici, dei consiglieri da eleggere, indicando la proporzione di consiglieri da attribuire a ciascun settore e all'ACR,
 - delibera la composizione del Consiglio parrocchiale, vale a dire:
 - se esso sia composto da uno o due responsabili per ciascun settore e per l'ACR, tenendo presente il numero degli aderenti e la rappresentatività di tutte le componenti associative, ivi compresa la proporzione di uomini e di donne;
 - se vi faccia parte un segretario e/o un amministratore.
4. L'assemblea elegge i consiglieri a scrutinio segreto. Ciascun aderente può esprimere al massimo 3 preferenze senza vincolo di scelta all'interno del settore di appartenenza. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti al momento dell'assemblea che abbiano compiuto 14 anni. Possono essere eletti consiglieri i soci che abbiano compiuto 18 anni di età.
5. Dove è opportuno, il consiglio parrocchiale può prevedere la formazione di liste per ciascun settore e per l'ACR.
6. Sono eletti consiglieri, secondo le proporzioni di cui al comma 3, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti per ciascun settore e per l'ACR. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
7. Le associazioni parrocchiali costituite al momento dell'assemblea elettiva da un numero di aderenti inferiore a 50 possono stabilire di eleggere solo 3 consiglieri. Ciascun settore deve avere almeno un consigliere. Ciascun aderente può esprimere una sola preferenza.
8. L'assemblea parrocchiale elettiva elegge altresì i delegati all'assemblea diocesana, secondo le indicazioni del consiglio diocesano, ovvero può rimettere la scelta al consiglio parrocchiale.
9. Il presidente parrocchiale uscente, proclama gli eletti al nuovo consiglio parrocchiale e ne convoca la prima riunione.

ART. 27_ IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. Il consiglio parrocchiale è lo strumento di conduzione della vita associativa e rappresenta l'unitarietà dell'associazione parrocchiale. Ad esso compete:
 - convocare l'assemblea, condurla e attuarne le decisioni;
 - programmare le attività dell'anno associativo sulla base delle indicazioni del centro diocesano e delle priorità emerse nelle assemblee programmatiche e di verifica e dalle indicazioni pastorali parrocchiali;
 - valorizzare l'adesione all'associazione e promuoverne la conoscenza all'interno della realtà parrocchiale;
 - promuovere la partecipazione degli aderenti alle proposte diocesane e vicariali;
 - seguire l'attività dei gruppi, promuoverne la nascita, la partecipazione e la crescita;
 - curare che l'associazione parrocchiale offra ad ogni aderente la possibilità di un cammino formativo associativo, accompagnando lungo le età della vita la scoperta, la concretizzazione e

la quotidianità della propria vocazione; particolare attenzione verrà data ai contenuti, alle modalità e ai tempi delle proposte che coinvolgono le famiglie.

- Cercare, nelle attività formative rivolte ai ragazzi e ai giovani, il dialogo e la collaborazione con i genitori e con le altre agenzie educative, nell'ottica della corresponsabilità;
 - proporre e curare la disponibilità degli aderenti a divenire educatori e animatori e a ricoprire ogni altro ruolo formativo o di responsabilità all'interno dell'associazione parrocchiale;
 - designare, sentito il parroco, gli animatori e gli educatori, responsabili della conduzione dei gruppi di fronte al consiglio stesso;
 - curare il cammino dei responsabili dei settori e dell'ACR, degli educatori e degli animatori dei gruppi.
2. Il consiglio parrocchiale può prevedere momenti particolari di incontro di tutti gli aderenti per alimentare il senso dell'appartenenza e dell'unitarietà. Particolare cura sarà posta alla preparazione e alla partecipazione alla festa dell'adesione l'8 dicembre.
 3. Il consiglio parrocchiale cura con particolare attenzione il rapporto dell'AC con le altre realtà parrocchiali, avendo a cuore la crescita della comunità nella comunione e offrendo il contributo dell'associazione all'elaborazione ed alla realizzazione delle scelte pastorali della parrocchia.

ART. 28 IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

1. Il consiglio parrocchiale nella sua prima riunione, sentito il presidente uscente ed il parroco, elegge il presidente parrocchiale e ne propone la nomina al Vescovo, tramite la Presidenza Diocesana.
2. Il presidente parrocchiale non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. È consentita la deroga, su autorizzazione del Consiglio Diocesano, per le Associazioni con un numero di aderenti inferiore a 15.
3. Il presidente parrocchiale è, con il consiglio parrocchiale, il responsabile della vita dell'associazione.
 - cura in particolare l'unitarietà dell'associazione e valorizza il vincolo esistente tra l'associazione parrocchiale e l'associazione diocesana.
 - presiede il consiglio parrocchiale, che convoca con scadenza tale da permettere una reale partecipazione di tutti i consiglieri alle decisioni sulla conduzione della vita associativa e comunque non meno di quattro volte in un anno.
 - rappresenta l'associazione nei rapporti con altre realtà ecclesiali, sociali e all'interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

CAPITOLO QUINTO

Le Articolazioni dell'associazione diocesana

ART. 29 STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE

1. In riferimento alla struttura territoriale della Diocesi, l'Azione Cattolica Diocesana raggruppa le associazioni parrocchiali nei vicariati di: Asolo, Camposampiero, Castelfranco, Castello di Godego, Cornuda, Mirano, Mogliano, Monastier, Montebelluna, Nervesa, Noale, Paese, Ponte di Piave, S. Donà di Piave, S.ta Maria del Rovere, Spresiano, Treviso Urbano.

ART. 30 IL COORDINAMENTO VICARIALE

1. A livello vicariale si costituisce un coordinamento delle realtà associative presenti nel vicariato, al servizio della comunione, per assicurare il rapporto tra associazione diocesana e associazioni parrocchiali, favorire un reciproco sostegno tra le associazioni parrocchiali e operare più efficacemente sull'intero territorio della diocesi.
2. Il coordinamento vicariale ha il compito di mettere in relazione le associazioni parrocchiali, di sostenere le proposte per la formazione degli animatori e degli educatori secondo le disposizioni del consiglio diocesano. In particolare promuove la formazione di associazioni parrocchiali dove non è presente l'AC, e si fa carico del sostegno delle associazioni parrocchiali in difficoltà.
3. Organi del coordinamento vicariale sono:
 - - l'assemblea vicariale
 - - l'équipe vicariale unitaria

- - il coordinatore
- 4. L'assemblea vicariale è costituita dai presidenti parrocchiali e dai responsabili parrocchiali dei settori e dell'ACR
- 5. L'équipe vicariale unitaria è costituita dal coordinatore e da uno o due responsabili vicariali per settore e per l'ACR.
- 6. L'équipe vicariale unitaria ha il compito di coordinare e promuovere le associazioni parrocchiali, anche per mezzo di incontri periodici fra i Presidenti Parrocchiali, nell'ottica della sussidiarietà e in collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio diocesani, e di mantenere il collegamento dell'associazione con le strutture vicariali della pastorale.
- 7. Per poter seguire e servire meglio le realtà parrocchiali, l'équipe vicariale unitaria può avvalersi di équipe vicariali di settore o di articolazione, o di incontri periodici con i responsabili parrocchiali di ciascun settore e dell'ACR.
- 8. L'équipe vicariale unitaria, convocata almeno ogni due mesi, coordina le attività dei settori e dell'ACR nelle associazioni parrocchiali e promuove in particolare la formazione dei responsabili e degli educatori.
- 9. Al coordinamento e all'équipe vicariale unitaria partecipano gli assistenti incaricati.
- 10. Il coordinatore vicariale è membro di diritto del Consiglio diocesano. Il suo apporto è arricchito dalla conoscenza della realtà delle associazioni parrocchiali di Azione Cattolica presenti nel vicariato, delle cui sensibilità, esigenze e proposte si fa interprete anche con la collaborazione dell'équipe vicariale unitaria.

ART. 31_ ELEZIONE DEL COORDINAMENTO VICARIALE

1. L'assemblea vicariale elettiva è composta dai membri dell'équipe vicariale unitaria uscente, dai Presidenti parrocchiali, dai rappresentanti di settore e dell'ACR di ogni parrocchia. All'assemblea vicariale elettiva partecipano gli assistenti incaricati ed è presente un membro della Presidenza Diocesana o un Consigliere Diocesano incaricato dalla stessa.
2. L'assemblea vicariale elettiva, convocata dall'équipe vicariale uscente sulla base delle indicazioni del consiglio diocesano, elegge il coordinatore e due responsabili vicariali per ciascun settore e per l'ACR. Le candidature sono proposte dall'équipe vicariale uscente, sentita la presidenza diocesana.
3. Ciascun membro dell'assemblea esprime un voto per il coordinatore e un voto per i responsabili vicariali di ciascun settore e dell'ACR. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
4. Per far fronte a particolari situazioni, l'équipe vicariale uscente, sentita la presidenza diocesana, può proporre l'elezione di un solo responsabile vicariale per settore e per l'ACR.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni amministrative

Titolo I: PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 32_ RISORSE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche e di patrimonio dell'Associazione Diocesana sono costituite:
 - dalle quote associative dei soci spettanti alla Associazione Diocesana;
 - dai contributi della Diocesi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e dalle relative rendite.
2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione
3. Il Patrimonio è catalogato in apposito inventario.

ART. 33_ CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

1. Il Consiglio Diocesano, l'Equipe Vicariale e il Consiglio Parrocchiale si impegnano, ognuno secondo le proprie competenze, ad informare gli aderenti sulla destinazione delle quote associative.
2. In particolare, secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale e secondo la proposta del Comitato per gli Affari Economici diocesano, il Consiglio Diocesano approva i criteri generali che determinano l'ammontare del contributo associativo per l'attività dell'Associazione a livello diocesano e parrocchiale.
3. Con l'approvazione dei criteri generali si determinano le percentuali da corrispondere al livello nazionale e diocesano. Tali percentuali sono comunicate alle associazioni territoriali e, tramite queste, ai singoli aderenti nei modi e nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni.
4. Nel caso in cui il Consiglio Parrocchiale decida di richiedere un'ulteriore quota da trattenere per le attività parrocchiali, il Consiglio stesso deve comunicare ai suoi aderenti, nei modi e nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni, l'ammontare unitario che rimarrà di competenza parrocchiale.

Titolo II: GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34_ BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude con l'anno pastorale diocesano, il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 31 ottobre dell'esercizio a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 30 novembre.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Il Consiglio diocesano si impegna a comunicare e informare l'Equipe Vicariale e i Consigli Parrocchiali sui risultati economici e patrimoniali di sintesi del bilancio. L'Equipe Vicariale e il Consiglio Parrocchiale, nei modi o nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni, informano gli aderenti su tali risultati.

ART. 35_ BILANCIO SOCIALE

1. Il Consiglio diocesano approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio sociale dell'Associazione Diocesana.
2. Il Bilancio Sociale contiene:
 - l'elenco degli obiettivi diocesani perseguiti durante l'anno associativo trascorso e un commento sul loro raggiungimento;
 - le attività diocesane svolte a livello unitario, dai settori e dall'ACR e il rapporto con gli obiettivi dell'anno. Deve esserci inoltre l'indicazione del numero dei partecipanti e un commento sulle iniziative effettuate;
 - sezioni riguardanti la vita associativa a livello vicariale ed eventualmente parrocchiale;
 - i valori sintetici del conto consuntivo.
3. Il Consiglio diocesano, nelle forme e nei modi più opportuni, si impegna a divulgare il Bilancio Sociale approvato.

ART. 36_ LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici.
2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano che lo presiede, e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana.
3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - elaborazione del regolamento di contabilità;

- impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - formazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale;
 - gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente diocesano o l'Amministratore lo ritenga necessario.

CAPITOLO SETTIMO

Norme transitorie e finali

ART. 37_ MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

ART. 38_ SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Consiglio Diocesano stabilisce che il patrimonio residuo dell'Associazione sia devoluto ad altro Ente o Associazione con finalità analoghe. In mancanza di deliberazione il patrimonio sarà devoluto all'Ente Diocesi.

ART. 39_ NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale d'attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.